

stampato il □ 11 a

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11 marzo 1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 2 del 6.2.1996, n. 78 del 31.7.1996, n. 19 del 25.2.1997, n. 24 dell'1.3.1999 e n. 23 del 22.02.2000.

**INDICE**

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
- ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 - ZONE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 7 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 8 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI  
- SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- ART. 9 - LOCALI TASSABILI
- ART. 10 - AREE TASSABILI
- ART. 11 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO
- ART. 12 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
- ART. 13 - MISURA DEI LOCALI ED AREE
- ART. 14 - ESCLUSIONI DALLA TASSA
- ART. 15 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
- ART. 16 - RIDUZIONI
- ART. 17 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZA O MANCATO SVOLGI  
MENTO DEL SERVIZIO
- ART. 19 - DECORRENZA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 20 - LIMITE MASSIMO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 21 - DENUNCE
- ART. 22 - GETTITO DEL TRIBUTO
- ART. 23 - CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE
- ART. 24 - TARIFFAZIONE DALL' 1.1.1996
- ART. 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 26 - ACCERTAMENTO
- ART. 27 - SANZIONI E INTERESSI
- ART. 28 - RISCOSSIONE
- ART. 29 - RIMBORSI
- ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 31 - CONTROLLO DEI DATI
- ART. 32 - ACCESSO AGLI IMMOBILI
- ART. 33 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE
- ART. 33 BIS - ELENCO DEGLI OCCUPANTI O DETENTORI DEI LOCALI ED  
AREE DEL CONDOMINIO E DEL CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO -  
POTERE DELL'UFFICIO COMUNALE
- ART. 34 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 35 - PUBBLICITÀ E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 37 - NORME ABROGATE

**Errore. Il segnalibro non è**

**definito.**

## **Art. 1 - Istituzione della tassa**

(Art. 58 D.Lgs.)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Casciano in Val di Pesa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

## **Art. 3 - Definizione di Rifiuti Solidi Urbani**

1. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti individuati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni, mentre per rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti indicati nella deliberazione Consiglio comunale n. 50 del 25.05.1998.

## **Art. 4 - Presupposto della tassa**

(Art. 62, comma 1, D.Lgs.)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale come individuato nel successivo art. 6.

2. Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del decreto 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

## **Art. 5 - Soggetti passivi**

(Art. 63, comma 1, D.Lgs.)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Per i locali di abitazione con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di occupazioni saltuarie o occasionali per brevi periodi e comunque di durata inferiore all'anno altrimenti è dovuta dall'occupante.

3. In caso di sub-affitto la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario se la sub-locazione è riferita all'intera unità immobiliare, altrimenti è dovuta dal primo affittuario.

#### **Art. 6 - Zone di applicazione della tassa**

(Art. 59 D.Lgs.)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana; la tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1996 nella misura ridotta al **30%**.

3. La tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione (comprese le abitazioni coloniche) o al fabbricato.

#### **Art. 7 - Obbligazione tributaria**

(Art. 64 D.Lgs.)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al successivo art. 8.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione e cioè in caso di denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo (cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora) l'obbligazione tributaria non si protrae

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

alle annualità successive a quella di cessazione non tempestivamente denunciata o segnalata:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, quando sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso dei locali ed aree, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste l'obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.

**Art. 8 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati  
- Soggetti responsabili del tributo**

(Art. 63, comma 3, D.Lgs.)

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 9 - Locali Tassabili**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, soffitte, cantine ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);
- b) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, case di cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;
- d) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio comprese le superfici

**Errore. Il segnalibro non è**

**definito.**

all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) - tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole e istituti di educazione in genere;

f) - tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;

g) - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h) - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.

#### **Art. 10 - Aree tassabili**

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, rimessaggio di roulettes e simili, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita al lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- e) qualsiasi area che non costituisce pertinenza o accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, resedi, parcheggi, piazzali in genere, aree di deposito, tettoie, loggiati ed altre aree scoperte diverse da aree adibite a verde;

2. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

#### **Art. 11 - Unità immobiliari ad uso promiscuo**

(Art. 62, comma 4, D.Lgs.)

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Se all'interno di civili abitazioni, viene svolta un'attività economica o professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali medesimi a tal fine utilizzati, in base alla tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

#### **Art. 12 - Parti comuni del condominio**

(Art. 63, comma 2, D.Lgs.)

1. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi;

2. I locali e le aree di cui al comma 1, ad esclusione delle aree pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, devono essere dichiarati, per la quota di spettanza, dai singoli occupanti o detentori in via esclusiva, per i quali resta ferma l'obbligazione tributaria.

#### **Art. 13 - Misura di locali ed aree**

1. Ai fini della applicazione della presente tassa la superficie di locali ed aree tassabili è determinata come segue:

##### Locali

L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla planimetria catastale, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2) lettera b) del presente regolamento. Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere.

##### Scale

La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni.

##### Aree

La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.

#### **Art. 14 - Esclusioni dalla tassa**

(Art. 62 D.Lgs.)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzate.

2. Presentano tali caratteristiche:

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.90.
- c) la parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- f) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi in condizioni riconducibili al comma 1.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

### 3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.
- c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli;
- d) le aree scoperte adibite a verde;
- e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni;
- f) le aree comuni del condominio di cui all'art. 12, comma 1, del presente regolamento;
- g) le serre a terra;
- h) qualsiasi altra area o locale per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

**definito. Errore. Il segnalibro non è**

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; ove non sia possibile la determinazione della superficie detassabile ai sensi del presente comma si applicano le riduzioni di cui all'art. 16.

#### **Art. 15 - Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali.

3. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

#### **Art. 16 - Riduzioni**

(Artt. 66, 67 e 62 D.Lgs.)

##### **Riduzioni di superficie**

1. . . . . abrogato.

2. . . . . abrogato.

3. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione ( esclusi pertanto i locali o le aree adibiti a uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti) delle percentuali sottoindicate. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE DI DETASSAZIONE %</b>
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	60%
Autofficine di elettrauto	30%

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Distributori di carburante	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	80%
Galvanotecnici	90%
Fonderie	90%
Officine Metalmeccaniche	90%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al comma 3	30%

#### **Riduzioni di tariffa**

4. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a - abitazioni con unico occupante - riduzione di **1/3** della tariffa

b - abitazioni di utenze che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno - riduzione del **20%** della tariffa

c - locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività - riduzione di **1/3** della tariffa

d - parte abitativa del fabbricato rurale occupato dall'agricoltore riduzione del **30%** della tariffa

f - attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi al fine di ottenere una minor produzione di rifiuti, od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero - riduzione di **1/3** della tariffa

5. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Fabbricato rurale è quello come definito dal D.L. 30.12.1993 n. 557, art. 9, convertito nella L. 26.2.1994 n. 133 - Istituzione del catasto dei fabbricati, nonché dal D.P.R. 23.3.1998 n. 139.

#### **Art. 17 - Esenzioni e agevolazioni**

(Art. 67, comma 1, D.Lgs.)

1. Sono esenti dal tributo:

a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico e locali annessi finalizzati allo svol-

**Errore. Il segnalibro non è**

**definito.**

gimento del culto stesso escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

b) i conventi, seminari e simili di qualsiasi culto pubblico per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali ed aree destinate ad attività diverse;

c) gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;

d) tutti i vani, le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in gestione alle società sportive locali;

e) i locali destinati all'attività dell'U.S.L.;

f) i soli locali e le aree che costituiscono accessorio o pertinenza dei medesimi, adibiti all'attività istituzionale con esclusione di quelli destinati a scopi diversi, gestiti dalle associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;

g) le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui ai punti d ed f, partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

2. Sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti etc., legalmente riconosciuti: riduzione del **50%** della tariffa.

b) Nuclei familiari composti solo da ultrasessantacinquenni che si trovino nelle seguenti condizioni:

- reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura con esclusione dell'eventuale reddito dell'abitazione di proprietà oggetto del beneficio, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima Inps;

- titolarietà del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio.

Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche: riduzione del **50%** della tariffa

3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza allegando documentazione probatoria.

4. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte spese, un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

## **Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenza o mancato svolgimento del servizio**

(Art. 59 D.Lgs.)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona servita, che il servizio non abbia luogo o sia svolto in grave violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, il tributo è dovuto nella misura ridotta al **30%** qualora il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi .

Il caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale su relazione del responsabile del servizio.

La riduzione del tributo è concessa su richiesta dell'interessato ed ha effetto dal 31° giorno successivo all'inizio dell'accertata violazione fino al giorno della regolarizzazione del servizio.

2. L'utente che, a seguito di dichiarazione di danno o pericolo rilasciata dall'autorità sanitaria competente, abbia provveduto allo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto per tali circostanze dal regolamento del servizio, ha diritto ad un abbuono della tassa nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

## **Art. 19 - Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni**

(Art. 66, comma 5, D.Lgs.)

1. Le riduzioni e agevolazioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento hanno decorrenza:

a) denunce originarie - dalla decorrenza dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 7 c.2 del presente regolamento;

b) denunce di variazione - dall'anno successivo.

## **Art. 20 - Limite massimo delle riduzioni e agevolazioni**

1. Quando si verifichi cumulo delle riduzioni di tariffa e agevolazioni, per effetto di quanto previsto dagli artt. 6 comma 2, 16 comma 4 e 17 comma 2, del presente regolamento, il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa applicabile è del **70 %** della tariffa:

## **Art. 21 - Denunce**

(Art. 70 D.Lgs.)

1. I soggetti che occupano o detengono locali e/o aree tassabili, siti nel territorio del Comune, devono presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3..... (abrogato)

4. Le denunce di cui ai commi precedenti, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli Uffici comunali e possono essere presentate direttamente, dietro rilascio di ricevuta, o spedite a mezzo raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del Comune. Nel caso di spedizione la presentazione si considera effettuata nel giorno del timbro postale.

5. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l'uso o la detenzione dei locali e/o aree interessati.

I relativi Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di mancato invito, l'obbligo a provvedere alla denuncia di cui ai commi 1 e 2.

6. Le denunce possono avere per oggetto:

- l'inizio di nuova utenza - denuncia originaria- a seguito di:

- a) immigrazione nel Comune;
- b) cambio di abitazione o sede all'interno del territorio comunale;
- c) inizio di conduzione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;

- la cessazione di utenza a seguito di:

- a) cambio di abitazione o sede all'interno del territorio comunale;
- b) cessazione della conduzione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;

- la variazione delle caratteristiche dell'utenza (denuncia di variazione) a seguito di:

- a) cambiamento di destinazione o di uso;
- b) cambiamento della superficie tassabile;
- c) ogni altra modifica che influisca sull'applicazione e la riscossione del tributo.

## **Art. 22 - Gettito del tributo**

(Art. 61 D.Lgs.)

1. Le tariffe sono determinate con atto della Giunta municipale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994 e 1995, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

### **Art. 23 - Classificazione di locali ed aree**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie:

CATEGORIA 1^ - Abitazioni civili e relative pertinenze;

CATEGORIA 2^ - Uffici privati e pubblici, studi e gabinetti professionali, ambulatori e locali assimilabili, sedi ed agenzie di banche, istituti di assicurazioni e simili, agenzie turistiche, sale d'incisione, sedi di emittenti radio-televisive;

CATEGORIA 3^ - Attività commerciali

3A - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ortofrutticoli e fiori: locali per la vendita, depositi, accessori e pertinenze;

3A -1 - Aree scoperte operative ove è svolta l'attività di cui alla sottocategoria 3A;

3B - Commercio al dettaglio di generi diversi da quelli di cui al punto precedente: locali per la vendita, depositi, accessori e pertinenze;

3B -1 - Aree scoperte operative ove è svolta l'attività di cui alla sottocategoria 3B;

3C - Esercizi commerciali all'ingrosso e spedizionieri: locali per la vendita, depositi, accessori e pertinenze;

3C -1 - Aree scoperte operative ove sono svolte le attività di cui alla sottocategoria 3C;

3D - Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e simili: locali adibiti alla preparazione, somministrazione e vendita pasti, punti di ristoro e simili, compresi i relativi depositi, banchi di vendita all'aperto;

3D - 1 - Aree scoperte operative ove sono svolte le attività di cui alla sottocategoria 3D;

CATEGORIA 4^ - Alberghi, pensioni, affittacamere, agriturismo e campeggi;

4A - Aree scoperte operative ove sono svolte le attività di cui alla categoria 4^;

CATEGORIA 5^ - Attività produttive;

5A - Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, aziende agricole che esercitano attività di trasformazione e/o vendita di

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

prodotti lavorati, compresi i relativi depositi, uffici, accessori e pertinenze;

5A - 1 - Aree scoperte operative ove sono svolte le attività di cui alla categoria 5A;

5B - Attività della presente categoria con produzione di materie prime secondarie o residui destinati al riutilizzo;

5B- 1 - Aree scoperte operative ove è svolta l'attività di cui alla sottocategoria 5B;

CATEGORIA 6^ - Sedi di associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche ed assistenziali (per sedi si intendono tutti i locali destinati ad uffici, luoghi di ristoro, di gioco, di rappresentazioni cinematografiche e teatrali ed altri locali ed aree che si trovano nella stessa sede), palestre ed impianti sportivi in genere, teatri, cinematografi, sale di concerto, da gioco e da ballo ed altri luoghi di divertimento in genere;

6A - Aree scoperte operative ove sono svolte le attività di cui alla categoria 6^;

CATEGORIA 7^ - Musei, gallerie, biblioteche, sale ed aree di esposizione in genere, mostre campionarie, autosaloni e simili, autorimesse pubbliche e distributori di carburante;

7A - Aree scoperte operative ove sono svolte le attività di cui alla categoria 7^;

CATEGORIA 8^ - Scuole pubbliche, private e parificate, di ogni ordine e grado;

CATEGORIA 9^ - Ospedali, case di cura e di riposo, collegi e convitti, carceri, caserme, istituti di rieducazione e comunità;

CATEGORIA 10^- Aree adibite a cimiteri;

CATEGORIA 11^- Aree adibite a rimessaggio in genere (roulottes, barche, ecc.), parcheggi, qualsiasi area ad uso privato non compresa nelle altre categorie ove possono prodursi rifiuti che non costituisca accessorio o pertinenza di locali già assoggettati a tassa;

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

## **Art. 24 - Tariffazione dall' 1.1.1996**

(Artt. 65 e 69 D.Lgs.)

1. La tassa è commisurata, a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree a

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti.

3. Il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero il diverso termine stabilito per legge, determina con efficacia dal 1° gennaio successivo:

- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

4. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

5. Ai fini della determinazione del **costo di esercizio**, da effettuarsi ai sensi dell'art. 61 del d. lgs. 507/93, così come modificato, in ultimo, dalla l. 549/95, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana viene dedotta la spesa effettiva relativa allo spazzamento ed alla pulizia dei mercati, purché tale spesa sia compresa fra il 5% ed il 15% del costo complessivo del servizio. Qualora la spesa effettiva per lo spazzamento e per la pulizia dei mercati fosse inferiore al suddetto 5% verrà comunque applicata la deduzione minima e se fosse superiore verrà comunque applicata la deduzione massima.

## **Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento**

(Art. 77 D.Lgs.)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tassa giornaliera non è applicabile a carico di coloro che occupano temporaneamente ed occasionalmente superfici pubbliche o di uso pubblico che risultino concesse in uso particolare o speciale esclusivo ad altro soggetto nei cui confronti è applicata la tassa annuale.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del **50%** .

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche:

a1) in concomitanza del rilascio dell'autorizzazione o concessione e, comunque, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione, per le occupazioni occasionali;

a2) all'inizio di ogni semestre, con scadenza 1° gennaio e 1° luglio, per le occupazioni ricorrenti;

b) in mancanza di autorizzazione o concessione, all'atto dell'occupazione;

6. Il versamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo di cui all'art. 50 del decreto 507/93 o, in mancanza di autorizzazione o concessione, anche mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori.

8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del decreto 507, relative alla tassa annuale.

9. Trovano applicazione le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 26 - Accertamento**

(Art. 71 D.Lgs.)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il servizio competente provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il servizio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro categoria di appartenenza, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### **Art. 27 - Sanzioni e interessi**

(Art. 76 D. Lgs., art. 12, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 446/97, art. 17 L. 146/98)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.

3. Alle violazioni commesse anteriormente al 01.04.1998 ed accertate in data successiva, il Funzionario responsabile della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani applica la legge più favorevole tra quella in vigore al tempo della violazione e quella vigente al momento della contestazione, salvo che il provvedimento d'irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Ai sensi del precedente comma 3, detto Funzionario confronta le sanzioni rispettivamente indicate ai commi 1 e 2 con le seguenti sanzioni:

- sanzione pari al 50 cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione ac-

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

certata per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione, ridotta al 5 o al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, prima dell'accertamento;

- sanzione pari al 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia, per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta;

- sanzione da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti

5. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna al Concessionario della riscossione.

Sino al 30.06.1998 detti interessi si applicano nella misura del 7% (sette per cento) per semestre compiuto. A decorrere dal 01.07.1998 detta misura è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) semestrale.

Il potere di variare la misura degli interessi spetta al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 142, della L. 23.12.1996, n. 662.

#### **Art. 28 - Riscossione**

(Art. 72 D.Lgs.)

1. Per la riscossione del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del decreto 507.

#### **Art. 29 - Rimborsi**

(Art. 75 D.Lgs.)

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, è disposto dal funzionario responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al comma 4 del predetto articolo.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo è disposto dal funzionario responsabile entro 90 gg. nei casi di:

- accertato errore d'ufficio o duplicazione;  
- sentenza della competente commissione tributaria o provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

timo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale;

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale su domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dalla data del pagamento della cartella oggetto del provvedimento o dall'ultima rata pagata della medesima: il provvedimento di rimborso è disposto entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del 7% (sette per cento) semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

A decorrere dal 01.07.1998 detta misura è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) semestrale.

Il potere di variare la misura degli interessi spetta al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 142, della L. 23.12.1996, n. 662.

### **Art. 30 - Funzionario responsabile**

(Art. 74 D.Lgs.)

1. Ai sensi dell'art. 74 del decreto 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento.

### **Art. 31 - Controllo dei dati**

(Art. 73, comma 1, D.Lgs.)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 26 comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

### **Art. 32 - Accesso agli immobili**

(Art. 73, comma 2, D.Lgs.)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 26, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

### **Art. 33 - Accertamento per presunzione semplice**

(Art. 73, comma 3, D.Lgs.)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile

### **Art. 33 bis - Elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato - Potere dell'Ufficio comunale.**

(Art. 73, comma 3-bis, D.Lgs.)

1. L'Ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato";

### **Art. 34 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le norme contenute nel Capo III del decreto 507 e successive modificazioni, nonché le altre norme legislative vigenti in materia.

### **Art. 35 - Pubblicità e variazioni del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7/8/90 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

### **Art. 36 - Entrata in vigore**

1. Salvo quanto espressamente previsto dal decreto 507 e successive modificazioni, nonché da altre norme legislative che regolano la materia, il presente regolamento entra in vigore dopo la esecutività

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

della deliberazione di approvazione del regolamento stesso, conseguita ai sensi dell'art. 46 della L. 142/90.

**Art. 37 - Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

definito.

Errore. Il segnalibro non è